

L

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002¹,
decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 2a (nuovo) Agenzia nazionale

La Confederazione può istituire un'agenzia nazionale incaricata di accompagnare la partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 3 Provvedimenti

¹ La Confederazione può:

- a. erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;
- b. finanziare misure di accompagnamento per l'attuazione della partecipazione di cui alla lettera a;
- c. concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.

Art. 5 cpv. 4 (nuovo)

⁴ È prorogata al 31 dicembre 2007.

¹ FF 2003 2019

² RS 414.51

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.